

- **I CONIUGI SEPARATI**

E' soggetto passivo dell'imposta il coniuge che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta essere assegnatario dell'immobile.

Se l'immobile assegnato costituisce abitazione principale del coniuge assegnatario, si pongono due casi:

- 1) immobile accatastato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 E A/7: non è previsto il pagamento dell'imposta;
- 2) immobile accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9: l'imposta deve essere pagata applicando l'aliquota prevista per l'abitazione principale appartenente a tali categorie (0,6%) e le relative detrazioni di legge.

In entrambi i suddetti casi è previsto l'onere di presentazione al Comune entro il 30/06/2014 di una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale.

- **GLI ANZIANI RICOVERATI PERMANENTEMENTE**

L'abitazione (e relative pertinenze) posseduta, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, usufruisce del medesimo regime impositivo dell'abitazione principale, a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi.

Per questa tipologia di immobili, pertanto, possono porsi due casi:

- 1) immobile accatastato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 E A/7: non è previsto il pagamento dell'imposta;
- 2) immobile accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9: l'imposta deve essere pagata applicando l'aliquota prevista per l'abitazione principale appartenente a tali categorie (0,6%) e le relative detrazioni di legge.

In entrambi i suddetti casi è previsto l'onere di presentazione al Comune entro il 30/06/2014 di una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale.

- **LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (Art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998)**

Per questi immobili è prevista una particolare aliquota (0,76%), la cui applicazione è subordinata alla presentazione al Comune entro il 30/06/2014 di una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale.

- **LE UNITÀ ABITATIVE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/2, A/3, A/4, A/5 E A/7 IN RELAZIONE ALLE QUALI SUSSISTA UN PROVVEDIMENTO DI SFRATTO ESECUTIVO PER MOROSITÀ, EMESSE DALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Per questi immobili è prevista una particolare aliquota (0,99%), la cui applicazione è subordinata alla presentazione al Comune entro il 30/06/2014 di una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale. Tale aliquota è applicabile limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del provvedimento di sfratto e quella di effettiva esecuzione dello sfratto stesso.

- **GLI IMMOBILI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI C/1 E C/3 DIRETTAMENTE UTILIZZATI DAL PROPRIETARIO SOGGETTO PASSIVO IMU PER L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA O COMMERCIALE**

Per questi immobili è prevista una particolare aliquota (1,04%), la cui applicazione è subordinata alla presentazione al Comune entro il 30/06/2014 di una specifica comunicazione, redatta su apposita modulistica comunale.

- **GLI IMMOBILI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA**

Per le unità immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l'imposta non è dovuta fino al 30 giugno 2013.

Dal 1° luglio 2013 tali unità immobiliari sono equiparate per legge all'abitazione principale e quindi non sono soggette al pagamento della rata di saldo.

- **GLI IMMOBILI COSTRUITI E DISTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (c.d. BENI-MERCE)**

Ai fini dell'applicazione dell'IMU sono da considerarsi tali gli immobili posseduti dalle imprese costruttrici fintanto che permanga la destinazione alla vendita e non siano in ogni caso locati. Per essi l'IMU 2013 è dovuta fino al 30 giugno (1° rata di acconto) mentre non è dovuta la rata di saldo. Tali immobili a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta.

- **GLI IMMOBILI POSTI SUL CONFINE COMUNALE**

Per gli immobili posti sul confine comunale - accatastati in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune - essendo assimilati all'abitazione principale dal Regolamento comunale IMU (art. 5, comma 3), non è previsto il pagamento dell'imposta.

- **LE ABITAZIONI DI MILITARI O APPARTENENTI AD ALTRE FORZE DI POLIZIA**

Dal 1° luglio 2013 per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate o alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e per quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'individuazione dell'abitazione principale (e relative pertinenze) e dell'applicazione della relativa disciplina IMU. Tale regime agevolato in deroga è possibile, riguardo all'abitazione, per un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non censito nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e non concesso in locazione a nessun titolo. Ai fini dell'applicazione del suddetto beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza dal beneficio stesso, l'apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione (30 giugno 2014), per indicare l'immobile (e le sue eventuali pertinenze) per cui deve presumersi l'utilizzo come abitazione principale. Contrariamente, fino al 30 giugno 2013 (rata di acconto) l'imposta resta dovuta applicando l'aliquota ordinaria.

- **GLI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO STORICO/ARTISTICO**

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004) la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50%.

- **GLI IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI**

Per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. Per maggiori particolari sulla definizione di inagibilità/inabitabilità ai fini IMU fare riferimento all'art. 7, commi 3 e seguenti, del Regolamento comunale IMU. Il mancato allacciamento o il rifacimento di impianti (gas, luce, acqua, fognature) non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità.

- **LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A GENITORI, FIGLI O PARENTI**

Il Regolamento comunale IMU non prevede l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile dato in uso gratuito a parenti, di qualunque grado. Pertanto, per questa tipologia di immobili, l'imposta deve essere pagata applicando l'aliquota ordinaria.

- **I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI ALL'A.I.R.E.**

Per l'abitazione posseduta nel Comune di Firenze a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'A.I.R.E., tenuta dallo stesso a propria disposizione, l'IMU deve essere calcolata applicando l'aliquota ordinaria.